

## REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2001

**che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/161/CE <sup>(2)</sup>, qui di seguito «decisione PTOM», in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai Paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) hanno registrato dal 1997 fino al 1999 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM. Tali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999. I prodotti suddetti fruiscono all'importazione nella Comunità di esenzione dai dazi all'importazione e sono ammessi senza limiti quantitativi conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della decisione PTOM.
- (2) Con la decisione del 25 febbraio 2000 che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea, il Consiglio ha prorogato di un anno, fino al 28 febbraio 2001, il periodo di applicazione della decisione PTOM. Con la decisione 2001/161/CE il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 1° dicembre 2001, il periodo fissato dalla decisione 91/482/CEE.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 396/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM <sup>(3)</sup>, la Commissione ha limitato l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti di cui al punto (1) ad un volume massimo di 3 878 tonnellate di zucchero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 2001.
- (4) Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di circa 12,850 milioni di tonnellate nella campagna

2000/2001. La produzione in regime di quota conformemente al regolamento di base è di circa 14,2 milioni di tonnellate l'anno (13,88 milioni di tonnellate nella campagna 2000/2001). Pertanto, qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato. Per questo zucchero, limitatamente a determinate quote, vengono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (mediamente 430 EUR/t nella campagna 2000/2001). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni è limitato dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round <sup>(4)</sup> ed è ridotto da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate a partire dalla campagna 2000/2001 oppure ad un importo totale di restituzioni pari a 499,1 milioni di euro.

- (5) Queste difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'OCM dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commissione ha già ridotto di 498 800 tonnellate le quote dei produttori comunitari <sup>(5)</sup>. Questa misura ha già provocato una riduzione delle superfici coltivate a barbabietola. Non è esclusa una nuova riduzione significativa per la campagna 2001/2002. Nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha ridotto di 115 000 tonnellate la quota di produzione comunitaria. Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito.
- (6) Di conseguenza, permangono difficoltà che comportano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità. La Commissione ha pertanto deciso, il 12 giugno 2001, che va mantenuta l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 109 della decisione PTOM nei confronti delle importazioni PTOM di determinati prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM.
- (7) La decisione PTOM, come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo. A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità. La loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 2073/2000 della Commissione (GU L 246 del 30.9.2000, pag. 38).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).